



UNIVERSITÀ DI PISA

Luca Busico

Il lavoro autonomo nei decreti
attuativi del Jobs Act:
ricadute sulle Amministrazioni pubbliche

9 ottobre 2015

ART. 2094 COD. CIV.

Prestatore di lavoro subordinato

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

ART. 2222 COD. CIV.

Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

ART. 409 COD. PROC. CIV.

Controversie individuali di lavoro

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1) ;

2) ;

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

4) ;

5).

LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183

ART. 1, comma 7, lett. g)

1/2

Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali:

LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183

ART. 1, comma 7, lett. g)

2/2

g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, **fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

È stato emanato in attuazione dell'articolo 1, co. 7 della legge n. 183/2014 con lo scopo di riordino e revisione delle tipologie contrattuali flessibili.

ART. 52, comma 1 del D.lgs. n. 81/2015

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

ART. 52, comma 1 del D.lgs. n. 81/2015

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTT. 61-69-*bis* d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 regolavano il lavoro a progetto

ART.61, co. 1

1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound' per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

ART. 52, comma 1 del D.lgs. n. 81/2015

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTT. 61, co. 2

1/2

Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

ART. 52, comma 1 del D.lgs. n. 81/2015

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTT. 61, co. 2

2/2

Nonostante l'utilizzazione letterale dell'espressione "prestazioni occasionali", la norma disciplinava le collaborazioni coordinate e continuative, per le quali, data la loro limitata portata, era ritenuta non necessaria la presenza di un progetto (c.d. "mini co.co.co.").

Ministero del Lavoro, circolare 8 gennaio 2004 n. 1; INAIL, circolare 18 marzo 2004 n. 22

La norma non disciplinava le prestazioni occasionali e non si applicava alle PA.

Per fortuna è stata abrogata.

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

ART. 52, comma 2 del D.lgs. n. 81/2015

2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 409 del codice di procedura civile.

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

ART. 2 del D.lgs. n. 81/2015

Collaborazioni organizzate dal committente

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

ART. 2 del D.lgs. n. 81/2015

Collaborazioni organizzate dal committente

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:
- a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
 - b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
 - c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
 - d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

ART. 2 del D.lgs. n. 81/2015

Collaborazioni organizzate dal committente

3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

ART. 2 del D.lgs. n. 81/2015

Collaborazioni organizzate dal committente

- L'intento del legislatore è quello di allargare la nozione di subordinazione, sfumando il concetto di **eterodirezione** (art.2094 cod. civ.), in quello più ampio di **eterorganizzazione**.
- La combinata lettura degli artt.2, comma 1 e 52 comma 2 del d.lgs. n. 81/2015 non conduce, quindi, alla scomparsa delle collaborazioni coordinate e continuative.

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

ART. 2, comma 4 del D.lgs. n. 81/2015

4. Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime.

Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

ART. 7, comma 6 (terzo periodo) del DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti

La norma vieta il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie, in quanto la necessità di ricorso all'incarico esterno deve costituire un rimedio eccezionale per far fronte ad esigenze peculiari e temporanee, per le quali l'amministrazione necessita dell'apporto di specifiche competenze professionali non rinvenibili al suo interno.

CORTE DEI CONTI

La Corte dei Conti ha ritenuto attività ordinarie e, come tali, non attribuibili a soggetti esterni:

1. la gestione della comunicazione dell'ente
(C. Conti, sez. giur. Campania, 13 gennaio 2015 n. 14);
2. la manutenzione ordinaria della rete informatica
(C. Conti; sez. giur. Campania, 13 gennaio 2015 n. 14);

CORTE DEI CONTI

La Corte dei Conti ha ritenuto attività ordinarie e, come tali, non attribuibili a soggetti esterni:

3. l'assistenza e consulenza fiscale a carattere generale

(C. Conti, sez. contr. Piemonte, 4 giugno 2014 n. 104);

4. la consulenza in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica nell'ambito di procedura di riqualificazione di alcune aree del territorio comunale

(C. Conti, app. Sicilia, 31 luglio 2015 n. 193);

CORTE DEI CONTI

La Corte dei Conti ha ritenuto attività ordinarie e, come tali, non attribuibili a soggetti esterni:

5. l'inserimento dati in archivio informatico
(C. Conti, sez. giur. Valle d'Aosta, 24 luglio 2014 n. 13);

6. la collaborazione nella formazione e gestione del bilancio di previsione
(C. Conti, sez. giur. Lazio, 24 febbraio 2015 n. 124);

CORTE DEI CONTI

La Corte dei Conti ha ritenuto attività ordinarie e, come tali, non attribuibili a soggetti esterni:

7. la custodia e la guardiania dei locali
(C. Conti, sez. giur. Sardegna, 13 maggio 2015 n. 88);

8. il supporto all'Avvocatura dello Stato nella gestione del contenzioso dell'amministrazione
(C. Conti, sez. giur. Lazio, 27 aprile 2012 n. 454);

CORTE DEI CONTI

La Corte dei Conti ha ritenuto attività ordinarie e, come tali, non attribuibili a soggetti esterni:

9. l'attività stragiudiziale in presenza di un ufficio legale nell'organizzazione dell'amministrazione (C. Conti, sez. giur. Puglia, 15 maggio 2015 n. 298);

10. l'emissione di pareri in questioni giuridico-amministrative in presenza di un ufficio legale nell'organizzazione dell'amministrazione (C. Conti, sez. III centr. app., 10 agosto 2015 n. 409).